

STATUTO DEL SINDACATO DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI delle Province di ANCONA, PESARO e URBINO DENOMINATO “FEDERMANAGER ANCONA, PESARO ED URBINO”

- Art.1 – Costituzione
- Art.2 - Finalità statutarie
- Art.3 – Durata
- Art.4 - Sede sociale dei Soci
- Art.5 - Condizioni di ammissione
- Art.6 - Domanda di ammissione
- Art.7 - Quota associativa
- Art.8 - Cessazione dalla qualità di socio
- Art.9 - Sanzioni disciplinari degli Organi decisionali
- Art.10 - Organi del sindacato
- Art.11 - Durata in carica - Decadenza – Sostituzioni
- Art.12 - Emolumenti - Rimborso delle spese
- Art.13 - Assemblea - Attribuzioni dell'Assemblea
- Art.14 - Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea
- Art.15 - Assemblea con votazione per referendum
- Art.16 - Rinnovo delle cariche sociali
- Art.17 - Consiglio Direttivo - Composizione del Consiglio Direttivo
- Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo;
- Art.19 - Convocazione del Consiglio Direttivo
- Art.20 – Presidenza
- Art.21 - Collegio dei Revisori dei Conti
- Art.22 - Collegio dei Probiviri dell'Amministrazione
- Art.23 - Patrimonio sociale - Esercizio finanziario
- Art.24 - Bilancio di Previsione
- Art.25 - Conto consuntivo e inventario
- Art.26 - Scioglimento e liquidazione
- Art.27 - Norme di prima applicazione

Denominazione

Sindacato Dirigenti Aziende Industriali delle Province di Ancona, Pesaro e Urbino.

Art.1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione Sindacale dei Dirigenti e dei Quadri Apicali di Aziende Industriali produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie delle Province di Ancona, Pesaro e Urbino, denominata “Federmanager Ancona, Pesaro ed Urbino”, (di seguito denominata “Sindacato”).

Il Sindacato, che non ha fini di lucro, aderisce alla Federmanager (Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali) con sede in Roma (di seguito denominata “Federmanager”), e tramite essa alla Confederazione alla quale quest'ultima aderisce.

Il Sindacato è regolato dal presente statuto, le cui norme sono vincolanti per tutti gli iscritti, salve ulteriori regole associative che potranno essere oggetto di apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art.2 - Finalità statutarie.

Federmanager Ancona, Pesaro ed Urbino è un'Associazione di rappresentanza di competenze professionali, espressione di una cultura di impresa portatrice di valori identitari distintivi quali la capacità innovativa, la competitività, la meritocrazia, l'etica e la responsabilità sociale. Nella sua funzione di organismo di rappresentanza sindacale e contrattuale, il Sindacato esercita la propria rappresentatività nei confronti di tutte le componenti manageriali delle imprese.

Il Sindacato è indipendente da qualsiasi ideologia ed organizzazione politica e persegue lo scopo di valorizzare lo status dei dirigenti, dei quadri ai quali si applica un contratto collettivo o un accordo anche aziendale sottoscritto da Federmanager o, in assenza di tale circostanza, i quadri le cui competenze e attività sono riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa nell'art. 1, comma 1, sezione 2, dell'accordo 22.12.2010 tra Confapi e Federmanager (qui di seguito identificati collettivamente come

“quadri apicali”), dei quadri non rientranti in quest’ultima definizione e delle altre figure di elevata professionalità del lavoro autonomo (in appresso tutti collettivamente riferiti come “Categoria”), in tutte le sue componenti ed in particolare quello di:

a1) mettere a disposizione della collettività la professionalità e l'esperienza della categoria dirigenziale nella consapevolezza dei doveri, dei diritti e delle responsabilità che alla stessa competono nel mondo del lavoro e della vita sociale;

a2) apportare il proprio contributo nei vari settori della società, anche mediante la partecipazione alle pubbliche responsabilità, politiche tecniche ed amministrative;

b) rappresentare, difendere e tutelare gli interessi generali e gli obiettivi sindacali, previdenziali ed assistenziali della categoria nei confronti di ogni autorità ed organizzazione;

c) rappresentare, difendere e tutelare gli interessi particolari dei soci, ove questi vengano lesi nella loro veste di dirigente o di quadro, a seguito di esplicito mandato degli interessati;

d) consigliare ed assistere, attraverso gli organi contrattualmente previsti, i singoli soci nelle controversie individuali e collettive che dovessero insorgere durante o in conseguenza del loro rapporto di lavoro;

e) curare l'assistenza morale e, compatibilmente con i mezzi di cui dispone, quella materiale dei soci, favorendo anche iniziative a carattere cooperativo;

f) promuovere ed attuare, favorendo la collaborazione fra i soci, iniziative di carattere tecnico e culturale tendenti alla valorizzazione ed al perfezionamento della funzione e della professionalità degli iscritti, all'incremento ed al miglioramento della produzione industriale, nonché allo studio ed alla soluzione di problemi di comune interesse dei soci;

g) favorire e promuovere rapporti con le organizzazioni sindacali paritetiche operanti in altri settori della attività economica nazionale.

Il Sindacato potrà, per conseguire gli scopi sociali, assumere interessenze, quote e partecipazioni azionarie in altri enti, associazioni, società, partecipare a consorzi o raggruppamenti di imprese.

Il Sindacato adotta il Codice Etico di Federmanager. Il Codice Etico si applica, senza eccezione alcuna, ai Soci, agli Organi ed agli Organismi sociali, ai dipendenti ed ai collaboratori esterni nonché a tutti coloro che operano per il conseguimento degli scopi del Sindacato.

Compete al Sindacato costituire nell’ambito delle aziende operanti nella propria circoscrizione territoriale delle Rappresentanze Sindacali Aziendali dei dirigenti e Rappresentanze Sindacali Aziendali dei Quadri apicali a cui si applichi un contratto collettivo o un accordo aziendale sottoscritto da Federmanager, sulle quali esercitare attività di coordinamento e di controllo, soprattutto ai fini dell’osservanza del presente Statuto nonché delle delibere e delle decisioni dei competenti Organi associativi.

La costituzione, il funzionamento ed i compiti delle Rappresentanze sindacali sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 3 - Durata

La durata del sindacato è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Sede sociale

La sede sociale viene stabilita nell'ambito del territorio di competenza con deliberazione del consiglio direttivo.

Art.5 - Condizioni di ammissione

Possono iscriversi al sindacato coloro che in aziende esercenti attività industriali o esercenti attività ausiliarie hanno o hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato o retribuito con la qualifica di dirigente ai sensi dell’art. 2095 c.c. o abbiano maturato il diritto alla pensione con tale qualifica, nonché i lavoratori in servizio od in pensione con la qualifica di Quadro, ai quali si applichi un accordo collettivo sottoscritto da Federmanager o, in assenza di tale circostanza, le cui competenze ed attività siano riconducibili alla nozione identificata dall’art. 1, comma 1, sez. II dell’Accordo 22 dicembre 2010 tra Confapi e Federmanager di rinnovo del CCNL, così come stabilito dallo Statuto Federmanager, e le altre figure di elevata professionalità del lavoro autonomo in tutte le sue componenti, così come stabilito dallo Statuto Federmanager.

E' causa di non iscrivibilità al sindacato essere iscritti ad altri sindacati di lavoratori subordinati o comunque svolgere attività contrarie agli scopi associativi.

Non costituiscono motivo di incompatibilità l'iscrizione ad associazioni od albi di carattere professionale.

Art.6 - Domanda di iscrizione

Per l'ammissione a socio deve essere presentata domanda per iscritto, secondo le modalità fissate dal

Consiglio Direttivo, allegando in ogni caso la documentazione comprovante i requisiti previsti dall'art. 3. Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla domanda di ammissione e avrà cura di darne comunicazione all'interessato.

In caso di decisione negativa del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri la cui decisione è definitiva.

L'iscrizione impegna il socio per tutto l'anno in corso al momento dell'iscrizione stessa e per tutto il successivo anno solare.

L'impegno si rinnova tacitamente di anno in anno se non vengono rassegnate le dimissioni entro il 30 settembre in forma scritta.

Art.7 - Quota associativa

Il socio è tenuto a pagare un contributo associativo annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il contributo per il primo anno è pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno.

Il Socio è vincolato a segnalare tempestivamente ogni variazione del suo stato di dirigente in servizio o pensionato.

L'attestazione da parte del Presidente del Sindacato del mancato pagamento delle quote associative costituisce idoneo titolo per richiedere ingiunzione di pagamento nei confronti del socio moroso.

Il contributo associativo è intrasmissibile a terzi.

Art.8 - Cessazione della qualità di socio

Costituiscono causa di cessazione di appartenenza al sindacato:

a) le dimissioni.

Queste non esonerano il socio dagli impegni assunti a norma dell'articolo precedente, e quindi al pagamento dell'intera quota annuale anche nel caso di dimissioni nel corso dell'anno;

b) L'espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi morali, disciplinari e di inosservanza del presente statuto. Contro tale deliberazione il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri con richiesta scritta depositata presso la segreteria del Sindacato oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

c) L'inosservanza degli obblighi derivanti dal presente statuto e, in particolare, la morosità per un periodo superiore a 1 anno, deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il socio che cessa dalla qualifica di dirigente può, a propria domanda, continuare a rimanere iscritto al sindacato, purché non eserciti attività da ritenersi incompatibile con l'appartenenza al sindacato stesso. La perdita della qualità di socio nei modi previsti dal punto b) del presente articolo fa cessare gli obblighi verso il sindacato, salvo il versamento di tanti dodicesimi del contributo annuale previsto fino alla data della espulsione.

Art. 9 - Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari che possono essere poste a carico dei soci sono:

a) la censura;

b) la sospensione temporanea da ogni attività sociale;

c) l'espulsione dal sindacato.

Ricorrendone i presupposti il Consiglio Direttivo può infliggere una delle seguenti sanzioni:

1) La censura.

Questa viene comminata al socio che non ottempererà con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dal presente statuto, alle istruzioni e alle deliberazioni del sindacato.

2) la sospensione.

La sospensione temporanea del socio da ogni attività sociale può essere comminata al socio colpevole di recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedenti censure o sospensioni, o abbia commesso atti o mancanze che rechino nocimento al prestigio o agli interessi materiali o morali del sindacato;

3) l'espulsione.

Questa sanzione viene inflitta al socio per gravi ed eccezionali motivi che rendono incompatibili la sua partecipazione al sindacato

Contro il provvedimento disciplinare l'interessato ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri la cui decisione è definitiva.

Art.10 - Organi del Sindacato

Sono organi del sindacato:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Assolvono a funzioni consultive le eventuali Commissioni nominate e regolate dal Consiglio Direttivo, che potranno essere composte da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri anche non iscritti al Sindacato.

Art. 11 - Durata in carica - Decadenza - Sostituzioni.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di 3 anni. Allo scadere del mandato vanno rinnovate ed è ammesso il principio della rieleggibilità. Tutti i membri degli organi statutari decadono dal loro mandato qualora non intervengano a tre riunioni consecutive dell'organo di appartenenza, o comunque a 5 riunioni dello stesso nell'arco di 12 mesi.

La decadenza viene constatata e dichiarata d'ufficio da parte del Consiglio Direttivo qualora le assenze non abbiano formato oggetto di giustificato motivo.

Decadono parimenti dalla carica i componenti dei predetti organi che si presentano all'esterno non per incarico del Sindacato o senza previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Alle sostituzioni si procede chiamando alla carica il primo dei non eletti secondo l'ordine di graduatoria. I soci che sono chiamati a ricoprire cariche sindacali in sostituzione di altri soci, che per qualsiasi motivo non hanno portato a compimento il loro mandato, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato delle persone che hanno sostituito.

Le decisioni di carattere generale degli Organi del Sindacato vanno comunicate ai Soci, nonché, per conoscenza, all'Unione Regionale ed alla Federazione.

Art.12 - Emolumenti e Rimborso delle spese.

Tutte le cariche sociali ricoperte dai soci nel sindacato sono gratuite.

E' ammesso il rimborso delle spese sostenute nell'adempimento delle cariche sociali, secondo le modalità che verranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

Gli stessi criteri vanno adottati anche nel caso di incarichi affidati ad altri soci su mandato degli Organi del Sindacato.

Art.13 - Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea del Sindacato è costituita da tutti i soci del sindacato stesso. Possono parteciparvi soltanto i Soci che siano in regola con il pagamento dei contributi sociali al 31 dicembre dell'anno antecedente all'assemblea o alla data di scrutinio del referendum.

In essa ogni socio ha diritto ad un voto, fatto salvo quanto disciplinato nel successivo art. 14.

L'Assemblea

- a) determina l'indirizzo della categoria a livello territoriale;
- b) esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza riguardanti il sindacato;
- c) approva i bilanci di previsione ed i conti consuntivi del sindacato;
- d) elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri;
- e) elegge i consiglieri regionali non di diritto;
- f) delibera sulle modifiche statutarie;
- g) delibera sull'eventuale scioglimento del Sindacato;

Art. 14 - Convocazione e Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera scritta inviata ai Soci a mezzo posta ordinaria o posta elettronica o via fax, presso il recapito risultante dal libro Soci.

L'Assemblea può essere chiamata a deliberare, su qualsiasi argomento, anche con votazione per "referendum". Spetta al Consiglio Direttivo stabilire, di volta in volta, se l'Assemblea debba essere chiamata con votazione per "referendum" o con formale convocazione di adunanza.

La convocazione dovrà essere inviata almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima convocazione nonché dell'eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione può essere indetta anche nella stessa giornata, almeno un'ora dopo. In prima convocazione, l'Assemblea è valida con la presenza della metà più uno dei soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o per

delega, all'atto della votazione.

Per la validità delle deliberazioni che comportano modifiche statutarie è necessario, anche in seconda convocazione, l'intervento di almeno un terzo più uno dei dirigenti, ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, i quali rappresentino almeno il 70% dei Dirigenti presenti.

Il socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta. In ogni caso ciascun socio non potrà essere portatore di più di due deleghe.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, o per alzata di mano.

La forma di votazione sarà di volta in volta determinata dall'Assemblea, con votazione palese.

Lo scrutinio segreto è richiesto per la elezione delle cariche sociali.

Art. 15 - Assemblea con votazione per Referendum

L'Assemblea può essere chiamata a deliberare anche con votazione per "referendum" con le modalità che il Consiglio Direttivo determinerà di volta in volta.

Il risultato del referendum sarà valido purché abbia risposto almeno un terzo più uno dei dirigenti iscritti e la delibera si intenderà approvata soltanto con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti validamente espressi.

Per la validità delle deliberazioni che comportano modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti validamente espressi, i quali rappresentino almeno il 70% dei Dirigenti presenti.

Nel caso di votazione per referendum, la lettera di invito deve contenere, oltre all'indicazione dell'ordine del giorno ed alla precisazione che trattasi di Assemblea con votazione per referendum, anche l'indicazione della data e ora di inizio e chiusura delle votazioni e del luogo dove avviene lo scrutinio delle schede.

La chiusura delle votazioni non può essere fissata prima di 20 giorni dalla data di spedizione della lettera di avviso.

Le schede di votazione allegate alla lettera di avviso per essere valide devono pervenire al luogo dove deve avvenire lo scrutinio entro il termine fissato.

Tutte le formalità del referendum debbono essere approvate dal Collegio dei Revisori dei conti cui è affidato lo scrutinio delle schede. Lo scrutinio dovrà essere eseguito nel giorno e nel luogo indicati nella lettera di avviso.

Il Collegio dei Revisori provvederà a redigere verbale dei risultati delle votazioni.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere i soci.

Art.16 - Rinnovo delle cariche sociali - Commissione elettorale - Formazione delle liste.

Prima del termine del mandato triennale il Consiglio Direttivo uscente avrà cura di nominare ed insediare la Commissione elettorale composta da tre soci.

Non possono far parte della Commissione elettorale i componenti del Consiglio Direttivo uscente.

La Commissione elettorale avrà cura di ricercare fra i soci i candidati alle cariche sociali.

Le liste elettorali potranno comprendere non più di: 20 candidati per la elezione del Consiglio Direttivo; 6 candidati per la elezione del Collegio dei Revisori dei Conti; 6 candidati per la elezione del Collegio dei Probiviri.

Per ciascun organo possono essere espresse un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei membri da eleggere e precisamente: 6 per il Consiglio direttivo; 2 per il Collegio dei revisori; 2 per il Collegio dei Probiviri.

Le operazioni di voto, assicurandone la segretezza, saranno svolte in occasione dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del conto consuntivo. La Commissione elettorale decide le modalità con le quali svolgere le votazioni, inoltre dovrà fissare il luogo, la data, l'ora di inizio e di fine delle operazioni di voto.

Alla presenza del Collegio dei Revisori uscente, la Commissione elettorale assiste alle operazioni di voto, provvede allo scrutinio delle schede e verbalizza i risultati ottenuti da ogni candidato e alla stesura della composizione dei vari organi del Sindacato.

Art.17 - Composizione del Consiglio Direttivo: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è composto da dieci membri, dei quali almeno sei dirigenti in servizio.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nella prima seduta il nuovo Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere fra i suoi membri: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo e attua gli incarichi ricevuti dallo stesso.

Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria del Sindacato in esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio o dal Presidente; redige le bozze di bilancio consuntivo e preventivo, le sottopone al controllo dei Revisori dei Conti e quindi all'esame del Consiglio Direttivo.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni

- a) promuove e attua le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente statuto;
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea;
- c) provvede alla stesura del bilancio di previsione e del conto consuntivo da sottoporre alla approvazione della Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- d) decide in merito alla ammissione di nuovi soci ed adotta eventuali provvedimenti disciplinari;
- e) sottopone all'assemblea eventuali modifiche dello statuto;
- f) esercita, in caso d'urgenza, i poteri dell'Assemblea con provvedimenti soggetti a ratifica da parte di quest'ultima entro il termine di 60 giorni;
- g) procede alla sostituzione dei propri membri, che per qualsiasi ragione abbiano cessato dalla carica, secondo l'ordine di precedenza fra i non eletti;
- h) ha facoltà di indire Referendum per i motivi e con le modalità che esso stabilirà di volta in volta;
- i) ha facoltà di delegare ai propri componenti, su proposta del Presidente e in sua sostituzione, attribuzioni di rappresentanza esterna del Sindacato, definendone altresì modalità e durata;
- l) propone all'Assemblea per la ratifica i Consiglieri regionali;
- m) per assicurare il proprio migliore funzionamento, ha facoltà di cooptare uno o due soci portatori di particolare esperienza.

Art. 19 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.

Il Consiglio Direttivo viene convocato con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e con un preavviso di almeno sei giorni.

Le riunioni sono valide quando intervengono la metà più uno dei Consiglieri, fra i quali almeno il Presidente od il Vice Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale la parte alla quale accede il voto di chi presiede.

Art.20 - Presidenza

Il Presidente ha la rappresentanza legale del sindacato; presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo e ne assicura l'attuazione delle decisioni. Sovrintende alla struttura operativa del sindacato e ne cura i rapporti esterni sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo. In caso di assenza od impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Il Presidente cessa dalla carica, oltre che per dimissioni o per la perdita della qualità di socio del sindacato, anche a seguito di una richiesta motivata di dimissioni, approvata, a scrutinio segreto, dai due terzi dei Consiglieri in carica. Contro tale decisione il Presidente può ricorrere al Collegio dei Probiviri. Il Presidente può essere rieletto per non più di due mandati successivi al primo.

Art.21 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da cinque membri, dei quali almeno quattro devono essere Dirigenti.

Il Collegio ha il compito di sorvegliare la gestione amministrativa del Sindacato e quanto di sua competenza previsto nei precedenti articoli.

I revisori dei conti debbono riscontrare l'esattezza e la regolarità delle scritture contabili, dell'inventario alla fine di ciascun anno e del conto consuntivo.

I verbali di dette operazioni, debitamente sottoscritti, dovranno essere conservati in apposito registro. I revisori dei conti partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.22 - Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, dei quali almeno quattro devono essere Dirigenti.

Il Collegio ha il compito di regolare i conflitti di competenza fra gli Organi Statutari; e decide sui ricorsi in

materia disciplinare.

Il Collegio è autonomo e indipendente; il suo operato è insindacabile e le sue decisioni sono definitive.

I Proviviri hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto

Art. 23 - Patrimonio Sociale - Esercizio finanziario.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili acquistati o pervenuti in donazione;
- b) dalle eccedenze annuali di bilancio;

L'esercizio finanziario del sindacato si chiude al 31 dicembre di ogni anno solare.

Art.24 - Bilancio di previsione.

Alla fine di ogni esercizio, per l'anno successivo, il Consiglio Direttivo provvede alla stesura di un bilancio di previsione delle entrate e delle spese, da sottoporre tempestivamente alla approvazione dell'Assemblea.

Art.25 - Conto consuntivo e Inventario

Entro 4 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo sottopone alla approvazione dell'Assemblea il conto consuntivo composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla relazione illustrativa. L'inventario redatto alla chiusura dell'esercizio verrà conservato nel libro dei verbali del Collegio dei revisori dei conti. Il Sindacato non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge. In caso di scioglimento, per qualunque causa del sindacato, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità, ove esistente, ovvero in mancanza, a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale.

La posizione associativa è strettamente personale ed intrasmissibile a terzi a qualsiasi titolo anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo dell'organismo aderente e di devoluzione totale o parziale del suo patrimonio o di suoi diritti e obblighi a terzi. Parimenti la posizione associativa si estingue in caso di fusione o incorporazione dell'organismo aderente in altre strutture, di scissione anche parziale dello stesso, di conferimento totale o parziale delle sue attività e passività, di trasformazione della sua struttura giuridica e in ogni ulteriore fenomeno in cui si possa ravvisare una sostanziale modificazione soggettiva dell'Ente aderente

Art.26 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento del Sindacato può avvenire solo per volontà dei Soci. Tale delibera deve essere adottata dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi degli iscritti nonché della metà più uno dei Dirigenti. La delibera si intenderà approvata soltanto con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, che rappresentino almeno il 70% dei Dirigenti presenti.

Nel caso in cui l'Assemblea non risultasse validamente costituita per deliberare validamente, il Consiglio ha la facoltà di indire entro un mese una Assemblea per referendum. Questa potrà deliberare lo scioglimento con il concorso di almeno due terzi degli iscritti e il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti pervenuti. Al Consiglio Direttivo spetta il compito di nominare il liquidatore il quale dovrà attenersi a quanto previsto dall'articolo che precede.

Art.27 - Norme di prima applicazione

Il Sindacato dei Dirigenti della Provincia di Ancona confluisce nel Sindacato delle province di Ancona, Pesaro e Urbino. Il Sindacato Dirigenti di Aziende Industriali della Provincia di Pesaro e Urbino confluisce nel Sindacato delle Province di Ancona, Pesaro e Urbino. I membri degli organi statutari dei disciolti sindacati entrano a far parte dei rispettivi organi statutari del sindacato interprovinciale. L'assemblea convocata per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2008 provvederà altresì al rinnovo delle cariche sociali. Nel frattempo, per assicurare la migliore rappresentanza territoriale, il Consiglio Direttivo potrà cooptare uno o più soci. In sede di prima applicazione la sede sociale è stabilita in Ancona, Corso Mazzini n.107.

Approvato con Referendum interprovinciale del 02 febbraio 2013.